

Ordine Ingegneri della Provincia di Imperia
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Imperia

Prot. n° 125/2014

Imperia, 13/05/2014

Spett.le Regione Liguria
In persona del Presidente in carica p.t.
Ing. Claudio Burlando
Piazza De Ferrari, 1
16121 GENOVA

Via Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

E p. c.
Spett.le Provincia Imperia
In persona del presidente in carica p. t.
Dott. Luigi Sappa
Viale Matteotti, 147
18100 IMPERIA

Via Pec: protocollo@pec.provincia.imperia.it

Oggetto: problematiche inerenti l'espletamento, da parte delle Province, del
procedimento amministrativo di autorizzazione antisismica di cui all'art. 8 della l.r. 21

luglio 1983, n. 29 recante «Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari» e ss.mm.ii.

Condivisione motivazioni ricorso al T.A.R. Liguria presentato dalla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Liguria in data 19/12/2013.

I sottoscritti **Ing. Domenico Pino**, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, con sede in Sanremo, Via della Repubblica 11, **Arch. Giuseppe Panebianco**, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia, con sede in Imperia, Via della Repubblica 26, **Geom. Marco Filippi**, in qualità di Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Imperia, con sede in Imperia, Corso Garibaldi 112,

VISTI

a) la Parte IV «Normativa tecnica per l'edilizia», Capo IV «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e ss.mm.ii.;

b) in particolare l'art. 94, commi 1 e 2 del testé citato decreto Presidenziale, che così stabiliscono: " 1. *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza*";

d) la l.r. 21 luglio 1983, n. 29 recante «Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari» e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 8, comma 1 della stessa legge, con la quale la Regione Liguria ha delegato alle Province competenti

l'espletamento delle "funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche";

CONSIDERATO

d) che il conferimento alle Province delle competenze amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione antisismica sta comportando gravi e generalizzati ritardi nella conclusione dei relativi iter procedurali;

e) che in particolare si registra un ritardo che in oggi è quantificabile in oltre 120 giorni;

f) che, pertanto, tali ritardi stanno gravemente compromettendo le attività del settore cagionando un notevole nocumento per l'intera economia delle Province interessate, avuto precipuo riguardo alla Provincia di Imperia;

g) che soltanto due delle quattro Province liguri presentano un territorio a media sismicità, sicché lo spostamento delle competenze inerenti l'autorizzazione sismica dalla sede regionale a quella provinciale, ha determinato un incremento del carico di lavoro sui tecnici e funzionari, in particolare, della Provincia di Imperia;

h) che, in ogni caso, la Regione Liguria avrebbe dovuto comunque correlare l'attribuzione delle nuove e delicate funzioni amministrative ad un corrispondente incremento qualitativo e quantitativo delle unità di personale assegnate all'Amministrazione provinciale;

quanto sopra considerato e ritenuto

INVITANO

codesta spettabile Amministrazione affinché:

- si attivi urgentemente, alla luce di quanto sopra esposto, per la soluzione delle gravi problematiche evidenziate anche mediante specifiche modifiche alla L.R. e D.G.R. in materia;

- e, comunque, provveda a rafforzare gli Uffici delle Amministrazioni provinciali interessate all'espletamento delle pratiche amministrative antisismiche, in modo che i medesimi siano concretamente messi nella condizione di rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 94, comma 2 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

I sottoscritti presidenti condividono infine le motivazioni del Ricorso al T.A.R. Liguria presentato in data 19/12/2013 dalla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Liguria contro la Regione Liguria per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1184 del 30/09/2013 e relativo allegato 1 pubblicato sul B.U.R. Liguria del 23/10/2013 avente oggetto " *Art. 5 bis della L.R. N. 29/198. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del d.p.r. n. 380/2001*"

Auspitando un rapido e solerte riscontro della presente, si porgono distinti saluti.

Ing. Domenico Pino



Arch. Giuseppe Panebianco



Geom. Marco Filippi

